

**SCHEMA DI CONCESSIONE DI UN'AREA DA DESTINARE ALLA REALIZZAZIONE DI UN CHIOSCO PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE DI TIPOLOGIA B) DI CUI ALL'ART.5 LEGGE N.287/1991 QUALI BAR, CAFFETTERIE, GELATERIE E ESERCIZI SIMILARI ALL'INTERNO DELLA VILLA COMUNALE "EUROPA"**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Balestrate presso il Palazzo Municipale sito in Via Roma n. 14,

Tra i signori:

- da una parte, Geom. **Gaetano Vitale**, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e nell'interesse del **Comune di Balestrate**, codice fiscale 80023250824, e partita IVA \_\_\_\_\_, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile della Direzione Lavori Pubblici e Ambiente di detto Comune, conferita con Determina del Sindaco n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, di seguito indicato come "Comune";

e

- dall'altra parte, Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in qualità di Legale Rappresentante della \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, di seguito indicato come "Concessionario".

Premesso che:

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. del \_\_\_\_\_, l'Amministrazione ha deciso, al fine di consentire l'uso pubblico della Villa Comunale denominata "Europa" in un'ottica di valorizzazione dei beni pubblici e di promozione di attività di aggregazione sociale e svago, di dare mandato al Responsabile della Direzione Lavori Pubblici e Ambiente di avviare una procedura aperta per l'affidamento in concessione di uno spazio da destinare alla realizzazione di un chiosco per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia b) di cui all'art.5 legge n.287/1991 all'interno della suddetta Villa comunale.
- Con determina a contrarre n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ la Direzione Lavori Pubblici e Ambiente ha approvato il bando di gara e il presente schema di contratto, secondo le determinazioni assunte dalla Giunta Comunale con la citata deliberazione.

- A seguito dell'esperimento delle operazioni di gara, con determina n. \_\_\_\_\_ del la Direzione Lavori Pubblici e Ambiente ha affidato la concessione alla \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, la quale ha formulato un'offerta economica di euro \_\_\_\_\_, a titolo di canone annuo di concessione.

Tutto ciò premesso, le Parti Convengono e stipulano:

#### **ART.1 - OGGETTO**

1. Il Comune di Balestrate, come sopra rappresentato, concede in uso oneroso al Concessionario, \_\_\_\_\_, che come sopra accetta, un'area sita all'interno della Villa Comunale Europa, identificata nella planimetria allegata, da destinare alla realizzazione di chiosco per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia b) di cui all'art.5 legge n.287/1991. Gli restanti spazi della Villa Comunale sono consegnati al concessionario che ne assume la custodia o i relativi obblighi di pulizia, cura del verde, manutenzione ordinaria, custodia e vigilanza.
2. Il concessionario non può, a pena di revoca della concessione e risoluzione del contratto, e salva specifica autorizzazione del Comune, modificare, neppure temporaneamente, l'originaria destinazione per la quale l'area viene concessa.
3. L'area viene concessa e consegnata nello stato di fatto e di diritto e che il concessionario dichiara di conoscere. Il concessionario dichiara di averne preso visione dei luoghi, di averli trovati di proprio gradimento e adatti all'uso convenuto. Lo stato effettivo dell'area risulta dal verbale di consegna, allegato alla presente convenzione alla lettera \_\_\_\_\_, predisposto prima della sottoscrizione della presente convenzione, in contraddittorio tra il Concessionario ed il personale del Servizio \_\_\_\_\_.
4. La Concessione dell'area viene rilasciata sotto condizione espressa che il Concessionario assuma a sua cura e spese, senza corresponsione di alcun compenso, indennizzo o rimborso da parte del Comune, i seguenti adempimenti:
  - a. realizzazione di una struttura chiosco sull'area indicata in planimetria e gestione di attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia b);
  - b. realizzazione delle riparazioni necessarie per la ripresa di parte della pavimentazione posta lato porto, lavori consistenti nella realizzazione di un drenaggio per lo smaltimento delle acque e realizzazione della nuova pavimentazione, scerbatura area.
  - c. fornitura e collocazione per tutta la durata della concessione di servizi igienici per il pubblico;
  - d. custodia, manutenzione ordinaria, pulizia, cura del verde e vigilanza dell'intera Villa Comunale;
  - e. intestazione contratti di utenze e assunzione degli oneri economici di fornitura energia elettrica e acqua potabile.

## **ART. 2 - DURATA**

1. La presente concessione avrà la durata di anni cinque a decorrere dal \_\_\_\_\_ e sino al \_\_\_\_\_.
2. Allo scadere del termine di cui al precedente punto 2.1, la concessione si intenderà automaticamente decaduta, senza che sia necessaria alcuna comunicazione in tal senso.
3. Il Concessionario ha diritto di recedere anticipatamente dalla Concessione in qualsiasi momento dando un preavviso al Comune di almeno 6 (sei) mesi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fermo restando comunque in tale caso l'obbligo del pagamento del canone dovuto fino alla formale riconsegna al Comune, senza che al Concessionario possa essere riconosciuto alcun rimborso spese o somme a titolo di risarcimento o di avviamento.
4. Il Comune ha diritto di recedere anticipatamente dal presente contratto, dandone comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 6 (sei) mesi della data fissata per il rilascio dell'area, senza alcun obbligo di indennizzo o di riconoscimento di avviamento e con il solo obbligo di restituzione del canone residuo già corrisposto.
5. Il Comune si riserva la facoltà di revocare unilateralmente la concessione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico che rendano non più perseguibile la detenzione da parte del concessionario, con preavviso all'altra parte mediante racc. a.r. di almeno 45 giorni, senza che il Concessionario possa vantare alcun diritto per danni e perdite di qualsiasi entità e genere.
6. Alla scadenza del contratto o, comunque, in via anticipata nel caso di risoluzione per inadempimento o di esercizio del diritto di recesso o di revoca, l'immobile rientrerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione concedente senza alcun onere per la stessa, né riconoscimento di alcun diritto di avviamento e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di somministrazione si considererà di diritto decaduta.
7. E' esclusa qualsiasi forma di rinnovo del contratto. Solo al fine di espletare nuova procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento del contratto, sarà possibile disporre prima della scadenza del contratto con determina gestionale una proroga non superiore a sei mesi.

## **ART. 3 - CANONE CONCESSIONARIO**

1. Il Concessionario si impegna a corrispondere al Comune un canone annuo di concessione di € \_\_\_\_\_ da versare annualmente e in via anticipata.
2. La prima annualità di canone è stata corrisposta prima/contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, e di detto pagamento il Comune rilascia quietanza, e le successive entro il 31 luglio di ciascuna annualità, con versamento diretto al Tesoriere comunale.

3. Il canone di concessione è soggetto a aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

4. Il canone annuo è ridotto nella misura del 50% al primo anno in quote costanti di euro per ciascuna annualità rimanente, in considerazione delle spese che il concessionario dovrà sostenere per la realizzazione degli interventi indicati alle lett. b comma 4 dell'art. 1 del presente contratto. Detta riduzione avrà luogo solo a seguito dell'ultimazione dei suddetti interventi.

5. Il canone dovrà essere corrisposto anche se l'attività dovesse rimanere chiusa per cause di forza maggiore o comunque per fatti non imputabili al Concessionario.

6. In caso di ritardo superiore a mesi n.3 (tre) nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, il presente contratto potrà risolversi a seguito di semplice comunicazione dell'Amministrazione concedente da inoltrarsi mediante racc. a.r. all'indirizzo dell'immobile oggetto di concessione, presso cui il Concessionario eleggerà domicilio, con conseguente diritto per il Comune di incamerare il deposito cauzionale di cui al successivo articolo 8, in misura corrispondente all'importo dovuto e non versato, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento del maggior danno.

#### **ART. 4 - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE**

1. L'uso dell'area viene concesso esclusivamente per la realizzazione di un chiosco da utilizzare per lo svolgimento dell'attività di bar, caffetteria, gelateria e esercizi similari, secondo le norme ed i regolamenti vigenti.

2. E' espressamente vietato al concessionario destinare l'area ad attività od usi diversi da quelli per i quali viene concessa.

3. Il Concessionario non può sub-concedere, neppure in parte, a terzi l'area oggetto della concessione e la relativa gestione, a pena di decadenza della concessione. E' vietata la cessione del presente contratto.

4. L'installazione nell'area esterna di competenza di attrezzature fisse aggiuntive (pergolati, gazebo, di qualsiasi tipo, dimensione e materiali), è vietata.

5. Rimane inteso che il diritto di svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipologia b), trova titolo nella presente concessione ed è strettamente correlato alla effettiva funzionalità della stessa.

6. E' vietato l'utilizzo della Villa in maniera esclusiva. Il concessionario dovrà assicurare l'accesso libero al pubblico negli orari indicati al successivo articolo 5.

7. Il concessionario fuori dagli orari di apertura al pubblico non potrà svolgere nessun tipo di attività.

8. Il concessionario utilizzerà l'area in modo adeguato, custodendola con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e di igiene, in ossequio alle disposizioni di legge ed ai regolamenti comunali vigenti, applicabili e compatibili con la tipologia degli spazi e delle attività svolte.
9. Il comodatario si impegna a non alterare, modificare le aree oggetto di concessione e consegna.

#### **ART. 5 – ORARI DI APERTURA**

1. Il concessionario ha l'obbligo di garantire l'apertura libera al pubblico della Villa comunale secondo i seguenti orari:

- a. dal 1 giugno al 30 settembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
  - b. dal 1 ottobre a 31 maggio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00;
- E' facoltà del concessionario, ampliare gli orari di apertura tramite semplice comunicazione.

#### **ART. 6 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni ed i permessi in genere previsti dalla normativa vigente in relazione alle attività esercitate nell'area oggetto di contratto.
2. E' posto a carico del concessionario l'obbligo di munirsi di tutte le autorizzazioni, licenze, permessi, compresi quelli della ATS e dei Vigili del Fuoco, ove occorrenti, e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di somministrazione di alimenti e bevande, sollevando il Comune concedente da ogni responsabilità in merito.
3. Il Concessionario dovrà provvedere, a proprie cure e spese, a realizzare e collocare un chiosco e i servizi igienici, comprensivo di tutte le attrezzature occorrenti per lo svolgimento dell'attività.
4. Sono a carico del concessionario le riparazioni necessarie per la ripresa di parte della pavimentazione posta lato porto, lavori consistenti nella realizzazione di un drenaggio per lo smaltimento delle acque e realizzazione della nuova pavimentazione.
5. Gli oneri di manutenzione ordinaria degli impianti sono ad esclusivo carico del concessionario, che dovrà assicurarne costantemente le condizioni di efficienza e decoro.
6. Il concessionario dovrà gestire l'attività con il massimo decoro e scrupolosità, secondo una condotta irreprensibile nonché un elevato standard igienico e con la piena osservanza delle disposizioni amministrative, sanitarie, penali e fiscali in materia.
7. Il Concessionario nel caso in cui, per l'attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente, dovrà ottemperare a tutti gli obblighi assicurativi, previdenziali, infortunistici e di igiene del personale addetto, osservando il contratto nazionale di categoria, restando esclusi ogni responsabilità e/o obblighi dell'Ente concedente per violazioni in materia.
8. Sono in capo al Concessionario le utenze per i servizi (acqua, luce, etc..) e la Tari, nonché gli interventi di riparazione e conservazione ordinaria e straordinaria degli impianti interni d'acqua, luce,

sanitari, delle serrature e delle chiavi, degli infissi, delle pavimentazioni e dei rivestimenti, in deroga agli artt. 1576 e 1609 c.c. La riconsegna dell'area concessa dovrà avvenire con il perfetto funzionamento degli impianti tecnologici.

9. Sono inoltre a carico del concessionario gli interventi di manutenzione ordinaria di tutta la Villa, degli impianti, pertinenze, aree verdi, degli arredi e delle attrezzature, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: carteggiatura e tinteggiatura periodica degli arredi e attrezzature con prodotti specifici per le superfici oggetto di intervento, sostituzione di cerniere e piccole parti di ferramenta per la funzionalità di cestini e panchine, piccole riparazioni delle strutture in muratura, la riparazione o sostituzione di serrature, maniglie, sostituzione delle lampade, prese e spine deteriorate, la verniciatura di ringhiere, parapetti e recinzioni. La pulizia e la manutenzione dovranno essere svolte in orari tali da non arrecare disturbo agli utenti ed intralcio al regolare fruizione della Villa. Rimangono a carico del Concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il Concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria, a carico dell'Ente.

10. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il concessionario è costituito custode dell'intera Villa Comunale, dei relativi impianti e di quant'altro in essa contenuto a qualsiasi titolo ed è pertanto responsabile della loro perdita o deterioramento, esonerando espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni sia diretti che indiretti che all'immobile potessero pervenire da fatto od omissione dolosa o colposa di terzi, così come resta esonerato da qualsiasi responsabilità per scasso, rotture, manomissioni per tentato furto consumato e, infine, per danni da allagamenti.

11. Il concessionario, nello svolgimento dell'attività, è tenuto a rispettare la normativa vigente e ad adottare tutte le misure e gli accorgimenti necessari a tutela della pubblica e privata incolumità, assumendosi ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi, derivante dall'uso del bene in oggetto, e sollevando quindi completamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità.

12. A copertura delle predette responsabilità, il concessionario consegna al Comune concedente polizza assicurativa RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 a sinistro, unitamente a polizza all risks a copertura di danni al fabbricato, stipulata con primaria compagnia assicurativa; il concessionario si impegna a mantenere attive – per l'intera durata della presente Concessione – le suddette polizze o comunque altre di analoga portata e a comunicare al Comune entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente, gli estremi identificativi delle polizze sottoscritte, specificando eventi assicurati e massimali. L'istituto assicuratore dovrà infine dichiarare espressamente nelle polizze di cui sopra di rinunciare a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti della amministrazione concedente.

13. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza di energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, a qualsiasi causa dovuti.

14. Tutte le opere di carattere migliorativo e innovativo e le addizioni dell'area che il concessionario intenda realizzare dovranno essere previamente autorizzate dal Comune, fatte salve in ogni caso le necessarie e preventive autorizzazioni degli Enti preposti. Alla scadenza della concessione, anche anticipata, tutte le opere e addizioni realizzate dal Concessionario sull'immobile rimarranno di proprietà del Comune, senza alcun obbligo di compenso, indennità o rimborso da parte del Comune, anche se autorizzate da quest'ultimo.

15. Il Concessionario si impegna a restituire l'immobile, alla scadenza naturale o anticipata della concessione, in buono stato funzionale e di conservazione, senza che sia necessario alcun intervento di manutenzione straordinaria ed in condizioni di perfetta agibilità sulla base delle norme tecniche, sanitarie o di altro genere vigenti in quel momento.

16. Il concessionario è obbligato all'apertura della villa ogni qual volta l'amministrazione Comunale lo chieda per qualsiasi finalità.

17. Il Concessionario è responsabile della custodia e della costante vigilanza della Villa Comunale.

18. Il concessionario non potrà installare apparecchi di intrattenimento di cui all'art.110, comma 6, del TULPS (gioco d'azzardo – slot machine e video poker).

## **ART. 7 GESTIONE DELL'ATTIVITA'**

1. La gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere resa nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività ammesse, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene e salute pubblica e dell'ordine pubblico e con l'osservanza delle ordinanze che il Sindaco o altre Autorità competenti possono emanare nelle materie indicate.

2. La presente concessione presuppone la presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività di pubblico esercizio in qualità di concessionario pro-tempore di locale destinato alla somministrazione di alimenti e bevande. A tal fine, il concessionario si impegna ad espletare le formalità necessarie presso il Servizio Sportello Unico Attività Produttive, presentando la documentazione richiesta dal competente SUAP comunale per l'avvio della predetta attività.

3. Alla scadenza della presente concessione e comunque in caso di anticipata cessazione verrà meno la titolarità della attività di pubblico esercizio, senza che il concessionario possa accampare sulla medesima alcun diritto.

4. L'organizzazione delle attività ammesse compete al Concessionario e deve essere improntata a criteri di efficienza e efficacia e rispondere ai canoni di cortesia, correttezza e gentilezza nei confronti degli utenti, da considerarsi fruitori di pubblico servizio.

5. I proventi della gestione spettano per intero al concessionario.
6. L'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande non potrà essere trasferita a terzi, né potrà essere trasferita in locali diversi da quelli per i quali è stata rilasciata.
7. Qualora il titolare dell'impresa o il legale rappresentante non provvedano direttamente all'effettiva conduzione dell'esercizio dovranno nominare un preposto in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art.71 D.L. n.59/2010 e degli altri requisiti previsti dal Codice appalti, il cui nominativo dovrà essere previamente comunicato al Comune per consentire i necessari controlli.

#### **ART. 8 – CAUZIONE**

1. A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, compreso il pagamento del canone di concessione, il Concessionario ha prestato cauzione di euro \_\_\_\_\_ mediante versamento in tesoreria comunale o mediante costituzione di fideiussione bancaria n. rilasciata dalla \_\_\_\_\_
2. La garanzia sarà svincolata alla scadenza della concessione previa verifica dello stato dell'immobile e sempre che il concessionario abbia adempiuto ai suoi obblighi.
3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune.
4. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.
5. Il deposito potrà essere incamerato o la polizza escussa, in corso di rapporto e dopo la scadenza, anche in caso di mancato pagamento da parte del concessionario delle somme dovute in forza del contratto, in caso di applicazione di qualsiasi penale prevista dal contratto per inadempimento imputabile al concessionario.
6. In caso di decadenza della concessione e risoluzione del contratto per inadempienza del Concessionario, l'Ente può incamerare il deposito cauzionale, fermo restando il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

#### **ART.9 RICONSEGNA E RIPRISTINO**

1. Alla scadenza della concessione o in caso di recesso, revoca o risoluzione anticipata, l'immobile, con tutte le opere di completamento, migliorie, addizioni apportate dal Concessionario, ad eccezione del chiosco e degli arredi e attrezzature mobili, dovrà essere riconsegnato entro e non oltre i successivi 15 giorni alla Amministrazione, libero da persone e cose non di pertinenza dell'Ente, senza alcun onere ed

obbligo di indennità ovvero rimborso a carico di quest'ultima per gli interventi o gli acquisti di attrezzature stabili effettuati.

2. Decorso infruttuosamente tale termine, sarà applicata una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di ulteriore occupazione, oltre alla corresponsione dell'indennità di occupazione sine titolo di importo commisurato al canone annuale e per tutta la durata dell'occupazione illegittima, fatti salvi eventuali maggiori danni. Il Comune potrà a tal fine escutere direttamente la cauzione costituita dal concessionario.

3. All'atto della riconsegna al Comune dell'area oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il responsabile competente del Comune processo verbale di regolare restituzione da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni. Eventuali mancanze o danneggiamenti verranno posti a carico del Concessionario che dovrà provvedere al ripristino a propria cura e spese o dovrà corrispondere al Comune l'importo necessario agli interventi e/o acquisti, anche mediante rinuncia alla restituzione della cauzione.

4. Al termine della concessione o nell'ipotesi che il contratto si risolva anticipatamente per qualsiasi motivo, nessun compenso, indennità o altro potrà essere preteso per l'avviamento commerciale o a qualsiasi titolo dal concessionario.

#### **ART. 10 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - REVOCA**

1. L'Amministrazione concedente, ferma restando l'applicazione della previsione di cui all'art.1453 codice civile, potrà dichiarare la decadenza della concessione con conseguente risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi:

- a) sub-concessione in tutto o in parte dell'area e della gestione anche gratuitamente;
- b) il mancato pagamento del canone di concessione decorso il termine di cui al comma 6 art. 3;
- c) il mancato rinnovo anche di una sola delle polizze assicurative previste;
- d) l'utilizzo del locale e della relativa area di cui alla planimetria allegata sotto la lettera A, per finalità diverse rispetto a quelle oggetto della presente concessione;
- e) la mancanza delle necessarie autorizzazioni commerciali e sanitarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per violazioni riscontrate, anche da altri organismi competenti, nel controllo di obbligazioni di leggi.
- f) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in cui incorra il Concessionario;
- g) scioglimento e/o cessazione dell'attività svolta dal Concessionario per qualsiasi causa;

h) mancato rispetto delle disposizioni d'ordine pubblico, delle norme igienico sanitarie vigenti, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;

i) mancata osservanza degli obblighi di manutenzione, pulizia e custodia tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e degli impianti;

l) sospensione non autorizzata delle attività per più di 10 giorni consecutivi o 20 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;

m) mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;

n) utilizzo dell'immobile per lo svolgimento di attività lesive dell'immagine e del decoro dell'Amministrazione, accertate con qualsiasi mezzo;

o) perdita dei requisiti previsti per contrarre con la Pubblica Amministrazione o perdita dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande;

p) gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione.

2. L'avvenuta decadenza della concessione e la conseguente risoluzione del contratto è dichiarata dall'amministrazione concedente previa contestazione degli addebiti a mezzo di raccomandata a.r. e previa valutazione delle eventuali controdeduzioni che dovranno essere presentate dal concessionario entro 15 (quindici) giorni a datare dal ricevimento della comunicazione di contestazione degli addebiti.

3. E' fatto salvo in ogni caso il diritto del Comune di pretendere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione può essere revocata. Si applica l'art. 21 quinquies della legge n. 241/90 e s.m.

5. Gli effetti della concessione di cui al presente regolamento possono essere sospesi per motivi di interesse pubblico, ivi compresi lavori da effettuarsi nella villa comunale.

#### **ART.11 - PENALI**

1. Per ogni inosservanza degli oneri contemplati dalla presente convenzione non comportante la sua risoluzione o decadenza, il Comune, mediante determina gestionale, potrà comminare al Concessionario, previa contestazione della violazione commessa e valutati i motivi a discolta, il pagamento di una penale compresa tra un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 100,00 in base alla gravità dell'infrazione.

2. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della comminazione.

## **ART. 12 – REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO**

Il concessionario ha l'obbligo di rispettare tutte le clausole contenute nel regolamento per l'utilizzo e la gestione della villa comunale, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 31.01.2014 ed eventuali sue successive modificazioni.

## **ART. 13 – CONFLITTI DI INTERESSE**

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.13 e dal Codice di Comportamento del Comune di Balestrate, il Responsabile di Direzione, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, ed il Legale rappresentante del Concessionario, sotto la propria diretta responsabilità, dichiarano che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, e che il suddetto dipendente comunale non ha ricevuto utilità dalla medesima ditta.

## **ART. 14 - INCOMPATIBILITÀ**

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, il Concessionario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Balestrate nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

## **ART. 15 - ELEZIONE DOMICILIO E COMUNICAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

1. Per ogni effetto, ferma restando il domicilio legale presso la propria sede sociale, il Concessionario elegge domicilio anche presso la sede della Villa Comunale Europa e autorizza qualsiasi notificazione e comunicazione relativa all'esecuzione del presente contratto mediante inoltro al proprio indirizzo Pec :

\_\_\_\_\_.

## **ART. 16 - SPESE DI CONVENZIONE**

1. Le eventuali spese di stipulazione e di registrazione della presente convenzione sono a carico del Concessionario.

## **ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. Il Concessionario è informato, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che il trattamento dei dati personali contenuti nella presente convenzione avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad essa collegate e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

#### **ART. 18 – FORO COMPETENTE**

1. Le parti convengono che tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o alla medesima connesse sono rimesse all'esclusiva competenza del Foro di Palermo.

#### **ART. 19 –DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia al bando di gara e alla documentazione di gara, alla normativa statale, regionale e comunale regolante la materia.

Allegati:

Allegato A: planimetria del locale

Allegato B: verbale di consegna

Allegato C – Regolamento comunale

Letto, confermato e sottoscritto

Il Concedente Il Concessionario

---